## Ravvedimento operoso

**Entro un anno dal termine di pagamento** è possibile sanare l'eventuale **omesso**, **incompleto** o **tardivo** versamento del diritto annuale applicando il ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 del <u>D.M. 27 gennaio 2005, n. 54</u> del Ministero delle Attività Produttive.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE** — La corretta modalità di applicazione del ravvedimento operoso alle violazioni di pagamento del diritto annuale è stata definita dalla <u>Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C</u> del Ministero delle attività produttive e dalla <u>Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574</u> del Ministero dello Sviluppo Economico.

MISURE DELLA SANZIONE — Le misure della sanzione ridotta in applicazione del ravvedimento alle violazioni di pagamento del diritto annuale, sono state confermate dalla <u>Circolare 30 dicembre 2008</u>, n. 62417 e dalla <u>Circolare 6 febbraio 2015</u>, n. 16919 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale è necessario versare:

- 1. l'importo del diritto annuale. In caso di pagamento omesso è necessario corrispondere l'intero importo dovuto. In caso di pagamento incompleto, effettuato entro il termine ordinario di pagamento oppure entro il termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%, è necessario versare la quota di diritto annuale ancora dovuta a integrazione. Qualora il pagamento sia stato già effettuato ma in modo tardivo, è possibile applicare il ravvedimento operoso, comunque non oltre un anno dal termine ordinario di pagamento, versando gli interessi legali e la sanzione secondo le percentuali sotto indicate;
- 2. gli interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento;
- 3. la **sanzione** calcolata sull'importo del diritto annuale non pagato o pagato tardivamente, pari al:
  - 3,75% in caso di ravvedimento effettuato entro trenta giorni dal termine ordinario di pagamento;
  - **6%** in caso di ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal *termine ordinario* di pagamento.

In caso di **omesso pagamento**, cioè nel caso in cui il diritto non sia stato versato, né entro il *termine* ordinario di pagamento né entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal *termine ordinario* di

pagamento.

Qualora invece il pagamento sia già stato effettuato ma in modo **incompleto**, entro il *termine* ordinario di pagamento oppure entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, in tal caso avendo cura di versare anche lo 0,40%.

Tali disposizioni sono contenute nella <u>Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574</u> del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il pagamento va effettuato tramite **modello F24** (**Sezione IMU e altri tributi locali**), utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3850 per il diritto annuale;
- 3851 per gli interessi;
- 3852 per la sanzione.

## AVVERTENZE

Il ravvedimento non è efficace:

- in caso di versamento non contestuale degli importi;
- se effettuato oltre un anno dal termine di pagamento del diritto annuale.

In caso di ravvedimento per tardiva presentazione del mod. F24 a saldo zero, **non può essere utilizzato il codice tributo 8911** perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

Stampa in PDF

**PDF** 

Ultima modifica

Lun 27 Set, 2021

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Average: 4 (3 votes)
Rate